

COMUNE DI GUARDIALFIERA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E DEL TEMPO LIBERO

Approvato dal C. C. con atto n. 40 del 31 Ottobre 2000

Delibera annullata dal Co Re Co

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il Presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero.

ART. 2

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE COMUNALI

Gli impianti di cui al precedente articolo sono gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale tramite il dipendente Responsabile del servizio e sotto la sovrintendenza dell'Assessore delegato allo Sport e Tempo libero.

E' previsto che la Giunta Comunale, in determinati casi e per dimostrata opportunità, deliberi la concessione temporanea di tutti o di parte degli impianti sportivi o del tempo libero a società, enti, Associazioni sportive e non ed a Cooperative che non abbiano, per statuto, fini di lucro.

ART.3

CONCESSIONE IN GESTIONE DI TUTTI O PARTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD ENTI O SOCIETA' SPORTIVE

Qualora la Giunta Comunale deliberasse la concessione in gestione di tutti o di parte degli impianti ad enti o società sportive locali, la relativa convenzione sarà redatta ai sensi del presente regolamento che, in ogni caso, formerà parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.

La convenzione potrà avere la durata massima di anni _____, rinnovabile con apposita deliberazione giuntale. La convenzione sarà garantita da apposita cauzione da determinare in sede di concessione.

ART.5

USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI

Le società o gruppi sportivi che chiedano l'uso degli impianti per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno rivolgere apposita domanda all'Assessore allo sport, unendo alla richiesta un prospetto indicante il genere di attività o manifestazione da indire ed il calendario di massima dei tempi richiesti per i turni di allenamento, per la predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento delle gare.

L'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del servizio, previa autorizzazione della Giunta comunale.

ART.6

USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI DI BREVE DURATA

Per qualsiasi uso degli impianti di breve durata, gli interessati dovranno farne domanda almeno cinque giorni prima al Responsabile del servizio, che rilascia l' autorizzazione scritta, informandone l' Assessore allo Sport ovvero il Concessionario.

ART.7

MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE D' USO

L' eventuale mancato accoglimento della richiesta potrà essere portato all' attenzione del Sindaco il quale, valutate le motivazioni del mancato accoglimento, potrà accogliere la richiesta, revocando il provvedimento di diniego, ovvero confermare quest' ultimo.

ART.8

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER BREVE DURATA

L' Amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione d' uso prima dello svolgimento della gara, per sopravvenute esigenze di ordine pubblico o di pubblico interesse.

ART.9

CARICO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A SECONDA CHE SI TRATTI DI GESTIONE DIRETTA O IN CONCESSIONE

Tutte le spese d' investimento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gravano per intero sul bilancio del Comune.

Se la gestione degli impianti è stata affidata in concessione a terzi, a costoro vengono accollate le spese di manutenzione ordinaria.

Rientrano tra le spese di ordinaria gestione quelle relative all' energia elettrica, a qualsiasi uso destinata, all' acqua ed al combustibile destinato al riscaldamento ed alla produzione dell' acqua calda.

Le spese di illuminazione durante le manifestazioni notturne sono a carico di chi ha ottenuto l' uso degli impianti.

In caso di nevicata, lo sgombero della neve è a carico di chi ha la necessità di usare gli impianti.

Il Concessionario, ovvero l' utente temporaneo degli impianti ha altresì l' onere di preparare il terreno di gioco al fine di renderlo, di volta in volta, idoneo all' uso cui è destinato.

ART.10

RESPONSABILITA' E DOVERI DELL' UTENTE

Chi ottiene l' uso degli impianti, in concessione permanente o temporanea, è tenuto a risarcire ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che l' ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ne ha richiesto l' uso.

Il Concessionario è comunque tenuto ad attivare una polizza per l' assicurazione R.C., da estendere alla staticità delle strutture, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque sia stato ammesso nell' area degli impianti.

Detta polizza, da concordare con il Comune concedente per quanto attiene la struttura ed i massimali, sarà riconosciuta ed accettata dalla Giunta Comunale prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, il Comune concedente non risponde, comunque, dei danni a persone e cose e di quant' altro occorso nell' area degli impianti, restando questi a carico del concessionario, lasciando il Comune escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. Resta inteso che l' uso degli impianti è concesso secondo l' agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi Federali e da quelli di P.S.. Pertanto l' utente deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d' uso e di capienza.

ART.11

PRESTAZIONE DI CAUZIONE E PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO PREFISSATO DA PARTE DI CHI OTTENGA L' USO DEGLI IMPIANTI PER SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

Chiunque ottenga l' uso degli impianti sportivi dovrà versare all' Economo del Comune un deposito cauzionale predeterminato dalla Giunta comunale, a garanzia di eventuali danni agli impianti e da restituire a manifestazione conclusa.

Inoltre gli organizzatori di manifestazioni sportive a pagamento dovranno corrispondere per l' uso dei singoli impianti una tariffa d' uso nella misura prefissata dalla Giunta comunale.

ART.12

PUBBLICITA' NELL' AMBITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La pubblicità interna fonica o visiva, tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l' intero anno, e per qualsivoglia manifestazione rimane di esclusiva competenza dell' ufficio tributi del Comune. Di conseguenza, qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva autorizzazione e previo pagamento della relativa tassa.

ART.13

USO DEI LOCALI PER IL TEMPO LIBERO ANNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI

La gestione di locali per il tempo libero, situati all' interno degli impianti sportivi, può essere concessa, su richiesta, al concessionario degli impianti.

La concessione, subordinata al pagamento di un canone di locazione stabilito dalla Giunta, non può avere una durata superiore a quella degli impianti sportivi.

Il gestione è regolata dagli articoli del presente regolamento e in particolare dagli artt. 9-10 e 11 in quanto applicabili.

ART.14

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe potranno essere aggiornate in qualsiasi periodo dell' anno. La decorrenza delle nuove tariffe sarà comunicata al concessionario in tempo utile.

ART.15

Quanto non è contemplato dal presente Regolamento, sarà deciso di volta in volta dalla Giunta Comunale.